



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

**ECONOMICO, FINANZIARIO,
TRIBUTARIO E DEL PERSONALE**

Progressivo Generale N. 37

del 10-12-2019

OGGETTO:

Pagamento Ferie maturate e non godute in favore della dipendente Paola Pandolfi -
CIG

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il T.U. n. 267/2000 sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 22/07/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 17/06/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- Richiamato il Decreto Sindacale n 6/2019 di nomina quale responsabile del 2° settore Economico, Finanziario, Tributario e del Personale;
- Considerato che la ex dipendente Paola Pandolfi è risultata idonea alla procedura di mobilità esterna ex. Art.30 del D.Lgs 165/01 finalizzata alla copertura di n.3 posti di istruttore contabile cat.C, bandita dal Comune di Rieti;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 27.09.2019 con la quale è stato concesso alla ex dipendente Paola Pandolfi, il nulla osta definitivo per la mobilità presso il Comune di Rieti a far data dal 1 dicembre 2019;
- Vista la nota del Comune di Rieti prot. n.59095 del 20.11.2019 con la quale il Comune di Rieti ha confermato a questo Ente che il suddetto trasferimento poteva avvenire fin dal 01.12.2019;
- Vista che nota datata ns, prot. n.6088 del 19-11-2019 con la quale la dipendente Paola Pandolfi chiedeva la fruizione di venti giorni di ferie, le quali, stante l'onere lavorativo del settore, maggiorato dall'avvicinarsi del 1° dicembre, data in cui la dipendente si sarebbe trasferita per mobilità ex. Art. 30 del D.Lgs 165/01, non è stato possibile concedere;
- Visto l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, dispone che gli stessi "sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi";
- Visto il parere n. 40033 dell'8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale riconoscendo che la normativa appena citata ai fini dell'inclusione nell'ambito oggettivo del divieto si riferisce a situazioni per le quali la prevedibilità dell'evento (collocamento a riposo) ovvero la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione) consentirebbe una ponderazione circa l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare la fruibilità del diritto compatibilmente con le esigenze personali e organizzative dell'amministrazione;
- Visto, altresì, il parere n.94806 dell'8 novembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, il quale evidenzia come la ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D. L. n.95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti e non per quanto riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (affermando che si ritiene assentibile l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 8, delle situazioni in cui il rapporto si conclude in modo anomalo e non prevedibile);
- Che, a tal proposito, sia la Corte Costituzionale (cfr. da ultimo sentenza n. 95/2016), che la giurisprudenza, la prassi amministrativa e la magistratura contabile, escludono la monetizzazione delle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause prevedibili (dimissioni volontarie mobilità, pensionamento, raggiungimento limiti di età) laddove consentano, comunque, di

- pianificare per tempo la fruizione delle ferie da parte del dipendente interessato, consentendo, di contro, una applicazione meno rigorosa del divieto nei casi in cui la fruizione del diritto alle ferie contrasta con le preminenti esigenze organizzative dell'Ente;
- Che anche nei casi in cui alla Pubblica Amministrazione sia consentito procedere in deroga a quanto all'art. 5, comma 8, del D. L. n. 95/2012, l'operato della stessa deve, comunque, garantire la massima riduzione oltre che l'ottimale razionalizzazione della spesa pubblica;
 - Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra dette ed in virtù di quanto ai pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nonché in linea con la Corte Costituzionale, con la prassi amministrativa e con gli orientamenti della magistratura contabile, sussistere, nel caso di specie tutti i presupposti di fatto per il pagamento delle ferie per 20 giorni richiesti dalla dipendente e non concesse per indilazionabili esigenze organizzative e di servizio dell'Ente;
 - Verificato che la dipendente in questione al 30.11.2019, ultimo giorno di servizio, ha maturato n.39 giorni di ferie non godute e la richiesta è stata avanzata per 20 giorni;
 - Considerato che ai sensi del 18° comma dell'art.28 del CCNL stipulato in data 21/05//2018 il compenso sostitutivo delle ferie non fruito è determinato per ogni giornata prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.10 comma 2) lettera c) del CCNL 09/05/2006;
 - Che ai sensi del comma 4) del citato articolo 10 CCNL 09/05/06, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26;
 - Ravvisata, per quanto sopra espresso, la necessità di corrispondere alla dipendente Paola Pandolfi il compenso per le ferie non godute all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro;
 - Preso atto che la modalità con cui si è determinata la cessazione del rapporto di lavoro con la dipendente in questione riguarda situazioni in cui la dipendente non ha potuto fruire delle ferie maturate per i motivi di cui sopra;
 - Visti i conteggi predisposti da questo ufficio e depositati agli atti della presente determinazione, dai cui risulta che l'importo dovuto all'ex dipendente, a compensazione dei giorni suindicati di ferie maturate e non godute, risulta essere di € 1.424,60;
 - Ritenuto, quindi, di dover procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

- Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente trascritto, di impegnare la somma di € 1.424,60, oltre relativi oneri e IRAP;
- Di liquidare la somma di € 1.424,60 a titolo di pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute, in favore della dipendente Paola Pandolfi trasferita per mobilità ex.art. 30 del D.Lgs presso il Comune di Rieti a far data dal 01.12.2019;
- Di imputare la somma € 1.424,60 per competenze al Cap.146/1, codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002, oltre relative oneri e IRAP, per € 339,05 al Cap.146/5 codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001, per € 121,09 al Cap. 153/1 codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001, del bilancio di previsione 2019-2021, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.03.2019

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

F.to Mariano Foffo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del 2° Settore, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1 e 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della somma di € 1.884,74 sulla presente determinazione, ad oggetto "Pagamento Ferie maturate e non godute in favore della dipendente Paola Pandolfi - **CIG** ", che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Castel Sant'Angelo, lì 10-12-2019

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
F.to Mariano Foffo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 23-12-2019 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 23-12-2019 al 07-01-2020 n. cron. 507 .

Lì, 23-12-2019

L'addetto alla Pubblicazione
F.to PIERINA SERANI
